



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(DI MAIO)**

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)

con il Ministro della cultura (FRANCESCHINI)

con il Ministro dell'interno (LAMORGESE)

e con il Ministro della giustizia (CARTABIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2021

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	7
Dichiarazione di esclusione dall'AIR	»	10
Disegno di legge	»	11
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	13
Traduzione non ufficiale in lingua italiana	»	26

ONOREVOLI SENATORI. -

1. L'EPLO

La *European Public Law Organization* (EPLO) è un'organizzazione internazionale intergovernativa munita di personalità giuridica fondata con l'intento di divulgare la cultura giuridica e la promozione dei valori europei attraverso il diritto pubblico.

L'EPLO ha sede ad Atene ed è stato istituita con un Accordo internazionale, firmato ad Atene il 27 ottobre 2004 ed entrato in vigore il 10 settembre 2007 a seguito del deposito della ratifica anche da parte dell'Italia. Oltre alla sede principale ad Atene, l'EPLO dispone di sedi periferiche a Bucarest (Romania), Chania (Creta, Grecia), Chisinau (Moldova), Yerevan (Armenia) e Szeged (Ungheria) nonché uffici regionali in Belgio, Bosnia, Nicaragua, Messico, Ucraina, Slovacchia, Iran, Portogallo e Svizzera.

Ad oggi, tredici Stati hanno già ratificato lo Statuto (Albania, Armenia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Georgia, Grecia, Italia, Moldavia, Portogallo, Romania, Serbia, Ungheria), mentre l'Ucraina e la Macedonia del Nord sono ufficialmente in attesa di ratifica.

EPLO si occupa di:

istruzione e formazione: EPLO ha avviato la *European Law and Governance School*, un istituto di istruzione superiore paneuropeo dedicato allo sviluppo di una nuova generazione di giuristi e avvocati che possano operare all'interno di qualsiasi sistema legale. La scuola offre studi universitari e post-laurea presso la sede di Atene.

ricerca: le attività di ricerca dell'EPLO esplorano un'ampia gamma di questioni ac-

ademiche e politiche nel vasto campo del diritto pubblico, compresa la riforma della giustizia, la pubblica amministrazione, il diritto penale, la tutela delle minoranze, etc.

cooperazione tecnica: comprende l'assistenza legale alle autorità nazionali, la formazione di giudici e funzionari pubblici, il rafforzamento delle istituzioni.

Gli organi di governo dell'EPLO sono i seguenti:

- il Direttore, che ricopre anche la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione dell'EPLO;

- il Consiglio di amministrazione (*board of directors*), organo di governo nel quale attualmente sono rappresentate 7 autorità pubbliche (tra le quali la provincia autonoma di Trento) e 76 università e istituzioni (tra le quali le università «La Sapienza» di Roma, l'Università di Teramo, L'Orientale di Napoli, le università di Perugia, di Trento, della Tuscia, di Parma, della Campania «Luigi Vanvitelli») con ruolo consultivo;

- il Consiglio scientifico (*European Group of Public Law - EGPL*), rete europea di giudici, giuristi, accademici e professionisti del diritto, costituita nel 1989 con lo scopo di promuovere e dirigere lo sviluppo del diritto pubblico europeo.

- il tribunale amministrativo (*Administrative Court*), composto da un presidente e due membri;

- il Difensore civico (*Ombudsman*) istituito per risolvere i reclami;

- il Collegio dei revisori (*Board of Auditors*), per osservare l'efficienza delle procedure finanziarie e del sistema contabile e

per svolgere la revisione contabile generale dei conti dell'EPLO;

- il Comitato esecutivo (*Executive Committee*), composto da quattro membri residenti in Grecia più il Direttore come Presidente, per la gestione ordinaria.

Recentemente, l'EPLO ha ottenuto lo *status* di osservatore permanente all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, all'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) e all'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e mantiene uffici di osservatori permanenti a New York, Ginevra e Vienna.

L'Ufficio avrà luogo presso alcuni locali di Palazzo Altemps, a Roma. In attesa dell'entrata in vigore dell'Accordo di sede, questa collocazione è temporaneamente regolamentata da un Accordo di comodato, firmato nel settembre 2019, che prevede la messa a disposizione da parte dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), in comodato d'uso gratuito, della porzione dell'immobile di palazzo Altemps per un periodo di due anni rinnovabili. Le spese a carico di EPLO saranno limitate ai consumi del riscaldamento e raffrescamento dell'aria, dell'acqua, dell'energia elettrica, dei servizi di pulizia, e dei costi della manutenzione ordinaria.

L'Italia contribuisce al bilancio EPLO con contributi volontari pari a 50.000 euro, stanziati nel 2019 e nel 2020, a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). Inoltre, ogni anno il MAECI eroga un contributo finanziario a titolo di borse di studio di cui beneficiano giovani studiosi italiani dei corsi di diritto pubblico europeo organizzati dall'EPLO. Per l'anno accademico 2020-2021 il MAECI ha messo a disposizione n. 6 borse di studio (21.180 euro) per la frequenza dei corsi di *master* di durata annuale organizzati dalla scuola universitaria

internazionale *European Law and Governance School* (ELGS) di Atene.

4. Illustrazione dell'articolato dell'Accordo

L'Accordo si compone di 19 articoli, che riprendono clausole *standard* utilizzate per analoghi accordi di sede.

L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo.

L'articolo 2, riferito ai locali messi a disposizione dell'Ufficio dal Governo, per il tramite del MIBACT, dettaglia gli aspetti relativi ai costi di ordinaria e straordinaria manutenzione della struttura.

L'articolo 3 reca il contributo annuo di 500.000 euro che l'Italia si obbliga a versare annualmente all'Ufficio a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Gli articoli 2, 4 e 5 dispongono l'inviolabilità dei locali e gli obblighi di protezione e di fornitura di pubblici servizi da parte del Governo.

L'articolo 6 è dedicato alla delimitazione della sfera di immunità dell'Ufficio dalla giurisdizione italiana.

L'articolo 7 descrive la personalità giuridica dell'Ufficio.

L'articolo 8 regola il diritto dell'Ufficio alla segretezza delle comunicazioni.

L'articolo 9 definisce i diritti dell'Ufficio nella detenzione e nel trasferimento di risorse finanziarie.

L'articolo 10 reca la disciplina sulla previdenza sociale del personale dell'Ufficio e dei familiari.

L'articolo 11 reca una serie di facilitazioni all'accesso e al transito in Italia per i funzionari dell'Ufficio e altri soggetti menzionati nell'Accordo. La categoria di « *family member* » è da leggersi conformemente alle definizioni di cui all'articolo 1: le agevolazioni in parola spettano quindi esclusivamente ai familiari stranieri del personale dell'organizzazione conviventi (coniuge, parte di unione civile e figli a carico). La

definizione in esame è in linea con la prassi degli ultimi anni in materia di accordi di sede conclusi dall'Italia ed è stata di recente inclusa, ad esempio, negli accordi di sede con il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia e con l'Istituto forestale europeo.

Gli articoli 12 e 13 riconoscono all'Ufficio (articolo 12), ai suoi funzionari (articolo 13) una serie di immunità e privilegi, in linea con quelli concessi da accordi di sede con altre organizzazioni internazionali ospitate in Italia.

L'articolo 14 reca il dovere dell'Ufficio e del suo personale di rispettare le leggi dello Stato italiano e disciplina i casi di rinuncia all'immunità per agevolare il corso della giustizia.

L'articolo 15 regola l'accesso al mercato del lavoro per i familiari dei funzionari.

L'articolo 16 disciplina il riparto di responsabilità tra Ufficio e Governo sia a livello internazionale sia in ambito civilistico, tra le Parti e nei confronti di terzi.

L'articolo 17 disciplina le misure di sicurezza

L'articolo 18 disciplina la risoluzione delle controversie, da effettuarsi via negoziazione diretta e consultazioni tra le parti.

L'articolo 19 disciplina le modalità di entrata in vigore dell'Accordo e di eventuale risoluzione.

5. Illustrazione dell'articolato del DDL

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie inerenti l'Accordo concernenti il contributo annuo all'Ufficio.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

RELAZIONE TECNICA

Il personale iniziale impiegato presso la Sede romana di EPLO sarà di circa 10 dipendenti a tempo pieno, che si occuperanno dello sviluppo dei primi progetti e rapporti di collaborazione dell'Organizzazione, e copriranno le aree di segreteria amministrativa, scientifica e logistica.

L'art. 2 dell'Accordo chiarisce la disponibilità della Sede a titolo gratuito, ne delimita le possibilità di futuro ingrandimento e ne ripartisce i costi di manutenzione, in modo che quella ordinaria sia a carico dell'Ufficio e quella straordinaria a carico dello Stato italiano, cui si farà fronte con eventuali provvedimenti ad hoc.

L'art. 3 riconosce un contributo annuale di 500.000 euro ai costi dell'Ufficio; la cifra, individuata forfettariamente, è frutto di negoziato con la controparte.

Gli artt. 2, 4 e 5 dispongono l'inviolabilità dei locali e gli obblighi di protezione e di fornitura di pubblici servizi da parte del Governo.

L'art.10 prevede che, nella misura in cui EPLO assicura che i membri del personale dell'Ufficio, ed il relativo nucleo familiare (a meno che questo non sia altrimenti impiegato in Italia e già beneficiario delle prestazioni del Sistema Sanitario Nazionale), siano coperti da un'adeguata assicurazione sanitaria e previdenziale, tali soggetti sono esentati da tutti i contributi obbligatori dovuti alle autorità nazionali per l'assistenza sanitaria e la previdenza sociale. Tuttavia, i membri del personale possono versare contributi volontari agli Enti previdenziali italiani e beneficiare di conseguenza delle prestazioni previste. Il paragrafo 3 prevede la possibilità di stipulare accordi complementari ad hoc al fine di consentire ai membri del personale di beneficiare delle prestazioni previste dal Sistema Sanitario Nazionale italiano.

Gli artt. 12, 13 e 14 riconoscono all'Ufficio e al suo staff alcuni privilegi e immunità, che non sono fonte di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto costituiscono rinuncia a maggior gettito.

I restanti articoli dell'accordo, che riprendono norme consuetudinarie nell'ambito di Accordi di Sede con organizzazioni internazionali ospitate in Italia, si sostanziano in disposizione di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente provvedimento, pertanto, reca **nuovi oneri per il bilancio dello Stato per 500.000 euro annui** a partire dal 2021, cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi del par. 45 dello Statuto dell'Ente, è stata conclusa il 22 giugno 2021, in data e in



EM-X POSITIVO
22 LUG. 2021

IL SEGRETARIO
[Firma]

Disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione Europea di Diritto Pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La stipula dell'Accordo di sede con EPLO è finalizzata all'apertura di una sede in Italia. L'esigenza di tale intervento è quella di favorire la presenza in Italia di un'organizzazione internazionale in crescita e con collaborazioni in atto con numerose istituzioni e università italiane.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione. L'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e lo European Public Law Organization (EPLO)

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'Accordo non incide, modificandole, su leggi e regolamenti vigenti e non comporta – oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione – norme di adeguamento al diritto interno.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO dell'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

1. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

2. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

3. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con le norme internazionali in materia di status delle Organizzazioni Internazionali e del trattamento del loro personale.

4. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

5. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

6. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

In merito all'accordo in oggetto, non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle in uso.**

Non si introducono nuove definizioni normative.

- 2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazione e integrazioni subite dai medesimi.**

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

- 3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non è stata adottata la tecnica della novella.

- 4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non sussistenti.

- 5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

L'Accordo in esame non prevede atti attuativi, di carattere normativo o amministrativo.

- 8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione del provvedimento in esame non sono stati utilizzati dati statistici.



DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione Europea di Diritto Pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021, in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 25.06.2021

Il Capo dell'Ufficio Legislativo




VISTO

Roma, 07 LUG. 2021.

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi

per delega del Capo del Dipartimento
il Dirigente Generale
(Dott. Edoardo Cervone)



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'articolo III dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli eventuali oneri derivanti dal paragrafo 4, ultimo periodo, dell'articolo II dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE EUROPEAN PUBLIC LAW ORGANIZATION
REGARDING THE ESTABLISHMENT OF AN OFFICE IN ITALY

The Government of the Italian Republic (hereinafter "the Government") and the European Public Law Organization (hereinafter the "Organization"), hereinafter jointly referred to as the "Parties",

Bearing in mind the will of the Parties in establishing an Office of the Organization in the Italian territory, under the provisions set in article III of the Agreement for the Establishment and Statute of the European Public Law Organization, adopted in Athens, on 27 October 2004 (EPLO Statute);

Considering that the Italian Republic is a founding member-state of the Organization;

Considering that Article V. 1 of the EPLO Statute determines that the regime established by the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, adopted by the General Assembly of the United Nations on 13 February 1946 applies to the EPLO, its Officials in all member countries and that Article V. 3 of the same EPLO Statute provides that other than the Hellenic Republic countries may also provide a Host Agreement;

Wishing to establish the status, privileges and immunities of the EPLO in Italy and of the persons connected with it;

Have agreed as follows:

ARTICLE I
DEFINITIONS

1. In this Agreement:

(a) "EPLO" means European Public Law Organization, as well as its agencies and any other dependent bodies that already have or will be created in the future;

(b) "Government" means the Government of the Italian Republic;



(c) "Appropriate Italian Authorities" means such national or other authorities in the Italian Republic as may be appropriate in the context and in accordance with the laws and customs applicable in the Italian Republic;

(d) "Office" means EPLO's seat in Italy, inclusive of its premises and staff.

(e) "Premises" means any land or building owned, used, leased, loaned or otherwise at the disposal of the Organization in the Italian Republic, including support facilities;

(f) "property of the Organization" means all property, including funds, income and other assets, leased, held or administered by the Organization under arrangements of trust, endowment, bail, pledge or otherwise, in furtherance of its constitutional aims;

(g) "archives of the Organization" means all correspondence, documents, computer data, manuscripts, still and motion pictures, films and sound recordings, belonging to or held by the Organization in furtherance of its constitutional aims;

(h) "Director" means Director of the EPLO;

(i) "Director of the Office" means the person designated by the Director to act on his/her behalf in the Office. The Organization shall notify the Government of this person;

(l) "staff members (of the Office)" means the Director of the Office and all Officials of the Organization appointed by the Director to the Office;

(m) "family members" means the spouse, partners to a same-sex civil union or equivalent situations regulated by a legal system other than that of Italy and dependent children of the immediate family, forming part of the household of a staff member.

ARTICLE II PREMISES AND INVIOABILITY OF THE OFFICE

1. The seat of the Office shall be established in Rome.
2. The Government shall place at the disposal of the Office, free of charge, the Premises of which the location and description are set out in the Annex. Shall



different spaces be necessary, further enlargement or relocation to new Premises shall be established in accordance of the Parties.

3. In order to facilitate the application of this Agreement, the Director of the Office shall notify the Government of any occupation of land or buildings in Italy, other than those referred to in paragraph 1, for the conduct of institutional activities. Where land or buildings are temporarily occupied by the Office for the conduct of its institutional activities, such land and buildings shall be accorded the status of the Premises.

4. The ordinary maintenance and repairs of the Premises shall be borne by EPLO, upon receipt of appropriate bills and supporting documents. The extraordinary maintenance of the Premises shall be borne by the Government.

5. The Office shall be inviolable. No person exercising any public authority within the Italian Republic shall enter the Premises to perform any duties except with the consent of the Director of the Office.

6. In the event of a natural disaster, fire or any other emergency constituting an immediate threat to human life, the consent of the Director of the Office is presumed.

7. The Office shall not be used in any manner incompatible with the Organization's functions.

ARTICLE III ANNUAL CONTRIBUTION

1. The Government shall pay an annual contribution of 500.000 Euro to the EPLO for the functioning and development of the Office as from the entry into force of the present Agreement. The contribution shall be independent from the presently existing scheme of scholarships support for Italian citizens studying at the EPLO, which will remain in force, and it will be in addition to the provision of the Premises as per Article II, par 2.

ARTICLE IV PROTECTION OF THE PREMISES



1. The appropriate Italian Authorities shall take such measures as may be practicable to ensure the security and tranquillity of the Premises.

ARTICLE V PUBLIC SERVICES AT THE PREMISES

1. In order to enable the Organization to carry out its functions smoothly, the Government shall take such measures as may be practicable to ensure that the Premises are provided with the necessary public services.

ARTICLE VI THE OFFICE AND ITS PROPERTY

1. The Office shall enjoy immunity from every form of legal process relating to any acts whether of a public or private nature, except insofar as in any particular case the Director of the Office shall have waived its immunity.

2. The Office shall not enjoy immunity from jurisdiction and execution in the following specific cases:

a. in relation to a counterclaim or application directly connected with legal proceedings instituted by the Office;

b. in relation to a civil action by a third party on account of damage deriving from an accident caused by a vehicle which belongs to, or is used on behalf of, the Office or in relation to a violation of the traffic code in which the said vehicle is involved.

2. The property of the Office and its archives shall be immune from search, attachment, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference.

ARTICLE VII JURIDICAL PERSONALITY

1. The Government recognizes that the European Public Law Organization is an international organization with international legal personality and capacity to perform legal acts required for the performance of its constitutional functions, in



particular to conclude treaties, to contract, to acquire and dispose of movable and immovable property, and to be a defendant party in judicial proceedings when the Director of the Office has waived immunity.

ARTICLE VIII COMMUNICATIONS

1. All communications directed to the Organization or to staff of the Organization at the Office, and all outward communications of the Organization, by whatever means or in whatever form transmitted, shall not be subject to censorship or any other form of interception or interference. This exemption shall also extend, *inter alia*, to publications, computer records, still and motion pictures, films and sound recordings.

2. The Office shall have the right to use codes and to despatch and receive official communications by courier or in sealed bags, which shall have the same privileges and immunities as are accorded to diplomatic couriers and bags.

ARTICLE IX FINANCIAL FACILITIES

1. In order to achieve its constitutional aims the Office may freely:

- a. purchase or receive any funds, securities, gold and currencies through authorized channels and hold and dispose of them;
- b. maintain and operate foreign or local currency accounts, funds, endowments, or other financial facilities in any currency in of the Italian Republic;
- c. transfer its funds, securities, currencies and other items of value to or from the Italian Republic, to or from any other country, or within the Italian Republic and convert any currency held by it into any other currency.

ARTICLE X SOCIAL SECURITY SCHEMES

1. The Organization shall ensure that the staff members employed at the Office are covered by adequate health and social security insurance through public or private insurance institutions of the Italian Republic or of any other State,



providing cover in the Italian Republic, whose regulations must be made known to appropriate Italian authorities. The health insurance shall also cover family members forming part of the household of the staff members employed at the Office who is not an Italian national or who is not a permanent resident in the Italian Republic.

2. The Office and its staff shall be exempt from all compulsory contributions to Italian social security bodies. Nevertheless, staff members have the possibility to contribute to the Italian social security system on a voluntary basis and consequently benefit from it.

3. Complementary agreements or arrangements, as appropriate, may be concluded in order to entitle the staff members or their family members to benefit from services provided by the Italian public health system.

4. The provisions of paragraph 2 shall apply to family members, unless they are employed or self-employed in Italy and are entitled to receive social security benefits by the Italian Republic.

ARTICLE XI TRANSIT AND SOJOURN

1. The Government shall take all measures necessary to facilitate the entry into, sojourn in and departure from the Italian Republic of the following persons, irrespective of their nationality:

- (a) Staff of the Organization;
- (b) Family members of Staff of the Organization employed at the Office.
- (c) other persons invited by the Office on official business.

The Government shall not impede the transit of such persons to and from the Office. Any application for visas/permits required by the persons referred to in this Article shall be dealt with as promptly as possible and free of charge as applicable.

2. The Director of the Office shall communicate the names of persons referred to in paragraph 1 of this Article to the Government, to the extent practicable, in advance.



ARTICLE XII
OFFICE EXEMPTION FROM TAXES

1. For the carrying out of its constitutional aims, the Office, its property and operations shall be exempt from all forms of direct taxation and duties.
2. The financial operations and transactions of the Office related to the attainment of its aims and the performance of its functions shall be exempt from all forms of indirect taxation.
3. With respect to turnover taxes and, in particular, the "Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)", the Office shall enjoy exemption from the payment of such taxes on important purchases related to the attainment of its constitutional aims and the performance of its functions. For the purpose of this Agreement the term "important purchases" shall mean the purchase of goods or the provision of services of a value above the exceeding the limit established by national regulations applicable to international organizations in Italy.
4. The Office shall be exempt from customs duties and all other levies, prohibitions and restrictions on goods of whatsoever nature, imported or exported by the Organization for its official activities. However, the Office will also be exempt from customs duties or from all other levies on goods imported for a value not exceeding the limit established by national regulations applicable to international organizations in Italy.
5. The Office shall, in particular, be exempt from customs duties and all other levies, prohibitions and restrictions on the importation of up to three motor vehicles, including spare parts therefor, required for its official purposes and registered in its name. The Government shall exempt such vehicles from circulation tax and shall grant for each such vehicle an allotment of petrol or other fuels and lubricating oils in quantities and at rates prevailing for heads of diplomatic missions accredited to the Italian Republic. The Government shall issue for each vehicle a diplomatic or other suitable licence plate by which it can be identified as an official vehicle of an international organization. The vehicles imported without duties and taxes as per this Agreement shall not be sold or transferred to third parties without the previous authorization by the Italian authorities and the payment of the related duties, tariffs and taxes. Where the mentioned duties, tariffs and taxes have been calculated in relation to the value of the vehicle, the value at the time of the sale and the rates then in force will be applied.



6. The exemptions and facilities provided for in this Article shall not extend to taxes and levies that are no more than payment for services rendered.

ARTICLE XIII IMMUNITIES OF EPLO OFFICIALS OPERATING IN ITALY

1. The Officials of the Organization employed at the Office shall enjoy, within and with respect to the Italian Republic, the following privileges and immunities:

(a) immunity from any form of preventive detention except in the case of flagrancy, or of a crime committed in Italy for which imprisonment for not less than three years is provided for under Italian law, in which case the Italian authorities shall immediately notify the Director of any such arrest;

(b) immunity from inspection and from seizure of official baggage, in accordance with the Vienna Convention on diplomatic relations, art. 36;

(c) immunity from legal process with respect to words spoken or written, and all acts performed by them in their official capacity, it being understood that such immunity shall continue notwithstanding that the persons concerned may have ceased to be on the staff of the Organization;

(d) exemption, for members of the staff who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy, from any form of direct taxation on salaries, emoluments, indemnities, and other benefits paid to them by or on behalf of the Organization;

(e) exemption, for members of the staff who are not Italian nationals and who are not permanent residents, from any form of direct taxation on income derived from sources outside the Italian Republic;

(f) exemption with respect to themselves, their spouses and their dependants, from immigration restrictions and alien registration;

(g) for members of the staff who are not Italian nationals and who are not permanent residents, freedom to maintain within the Italian Republic or elsewhere, foreign securities, foreign currency and accounts in any currency, other movable property and immovable property. Such staff may freely transfer their foreign securities and currency outside the Italian Republic, within the limits and modalities allowed by applicable national and European Union regulations. Such staff may, during their service with the Organization or at the end of such



service, take out of the Italian Republic any sums received from the Organization in Euro, as well as the equivalent of the full amount in any currency that they have brought into the Italian Republic through authorized channels, within the limits and modalities allowed by applicable national and European Union regulations;

(h) the right for members of the staff who are not Italian nationals and who are not permanent residents to import - free of duty and of all other levies, prohibitions and restrictions - at the time of first taking up their post, their furniture and effects, including one used motor vehicle, in one or more separate shipments which shall be despatched within a reasonable period of time, and in any case within 18 months of the date of employment at the Office. The vehicles imported without duties and taxes as per this Agreement shall not be sold or transferred to third parties without the previous authorization by the Italian authorities and the payment of the related duties, tariffs and taxes. Where the mentioned duties, tariffs and taxes have been calculated in relation to the value of the vehicle, the value at the time of the sale and the rates then in force will be applied;

(i) in addition, the right for members of the staff who are not Italian nationals and who are not permanent residents, to purchase, free of duty and all other levies, prohibitions and restrictions on import, one new motor vehicle upon first appointment. This right shall be exercised within 18 months from the date on which employment commenced at the Office. Such a vehicle may not be sold before 36 months from the date of purchase. The vehicles purchased without duties and taxes as per this Agreement shall not be sold or transferred to third parties without the previous authorization by the Italian authorities and the payment of the related duties, tariffs and taxes. Where the mentioned duties, tariffs and taxes have been calculated in relation to the value of the vehicle, the value at the time of the sale and the rates then in force will be applied;

2. The Government shall issue to the staff and their family members an identity card, specifying the holder's status.

3. In addition to the privileges and immunities specified in the preceding section, the Director of the Office, or any senior member acting on behalf of the Director during his absence from duty, shall be accorded the privileges, immunities and facilities granted to Ambassadors, insofar as they are not citizens or permanent residents of Italy.



4. The Organization shall communicate annually to the Government a list of its staff employed at the Office and any changes thereto.

ARTICLE XIV
PURPOSE OF PRIVILEGES AND IMMUNITIES AND COOPERATION WITH THE
ITALIAN AUTHORITIES

1. The privileges and immunities provided for in Articles XII and XIII are conferred in the interest of the Organization and not for the personal benefit of the individuals themselves. The authorities specified in paragraph 2 of this Article shall have the right and the duty to waive immunity whenever it would impede the course of justice. Such waiver of immunity shall be without prejudice to the interests of the Organization.

2. The authorities referred to in paragraph 1 of this Article shall be:

(a) the Executive Committee of the EPLO with respect to the Director;

(b) the Director with respect to other members of the staff and the Organization itself.

3. The Office and its staff shall cooperate with the Italian Authorities to facilitate the proper administration of justice, to secure the observance of police regulations and to prevent the occurrence of any abuse in connection with the privileges and immunities provided for in this Agreement.

4. Without prejudice to the privileges and immunities conferred by this Agreement, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the Italian Republic. Such persons also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.

ARTICLE XV
ACCESS TO THE LABOUR MARKET FOR FAMILY MEMBERS

1. Family members are allowed to carry out self-employed or salaried work in Italy in accordance with Italian law.

2. According to paragraph 1, the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation shall grant the identification card for family members engaged in work activity, as set out in Article 13, paragraph 2.



**ARTICLE XVI
LIABILITY**

1. The international liability arising from the activities of the Organization on the Italian territory, including those resulting from any act or omission by the staff of the Office or any other person employed by the Organization in the performance of their duties, shall fall entirely on the Organization itself and shall not be borne by the Italian Republic.

2. The Organization shall indemnify the Government against:

a. any loss or damage to any property in the ownership, possession or custody of the Government, which is caused by wilful misconduct or negligence in the performance of the duties, or in connection therewith, by the staff of the Organization, and

b. any loss incurred by the Government through having to compensate a third party for loss of or damage to the latter's property or for personal injury, arising from wilful misconduct or negligence in the performance of the duties, or in connection therewith, by the Staff of the Organization.

**ARTICLE XVII
SECURITY MEASURES**

The provisions of the present Agreement do not constitute impediments to the enforcement of security measures or controls as may be required by the Italian authorities.

**ARTICLE XVIII
SETTLEMENT OF DISPUTES**

1. Any disputes between the Organization and the Government concerning the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably by means of direct negotiations and consultations between the Parties.


**ARTICLE XIX
FINAL PROVISIONS**




1. This Agreement shall enter into force on the day of receipt of the second of the two notifications through which the Parties shall inform each other that the procedures required by their respective internal legislations and regulations have been completed.
2. Consultations with respect to the amendment of this Agreement will be entered into at the request of either Party. This Agreement may be modified by written consent between the Parties. Amendments shall enter into force with the same procedure provided for in paragraph 1 of this Article.
3. This Agreement shall remain in force for such time as the Organization maintains an Office in the Italian Republic, unless terminated by mutual consent.
4. This Agreement shall apply in full compliance with applicable international law and the obligations arising from Italy's membership of the European Union.

Done at Rome on 23/06/2021, in duplicate, in two originals in the English language, all texts being equally authentic.

For the Government of the Italian
Republic




For the European Public Law
Organization



ANNEX

COMUNE DI ROMA - Piazza S. Apollinare, 46 - 00186 Roma

mnf PALAZZO ALTEMPS Pianta parziale secondo piano



Ambienti in comodato
d'uso alla European Public
Law Organization

Ambienti d'uso comune



ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI DIRITTO PUBBLICO
RIGUARDANTE LO STABILIMENTO DI UN UFFICIO IN ITALIA

Il Governo della Repubblica Italiana (di seguito "il Governo") e l'Organizzazione Europea di Diritto Pubblico (di seguito "l'Organizzazione"), di seguito congiuntamente denominate le "Parti",

Tenendo in considerazione la volontà delle Parti di istituire un Ufficio dell'Organizzazione nel territorio italiano, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo III dell'Accordo per l'istituzione e Statuto dell'Organizzazione Europea di Diritto Pubblico, adottato ad Atene, il 27 ottobre 2004 (Statuto EPLO);

Considerato che la Repubblica Italiana è uno Stato membro fondatore dell'Organizzazione;

Considerando che l'articolo V. 1 dello Statuto EPLO determina che il regime stabilito dalla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, si applica all'EPLO, i suoi funzionari in tutte i paesi membri e che l'articolo V. 3 dello stesso Statuto EPLO prevede che anche paesi diversi dalla Repubblica Ellenica possano offrire un Accordo di Sede;

Desiderando regolamentare lo status, i privilegi e le immunità dell'EPLO in Italia e delle persone ad esso collegate;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I
DEFINIZIONI

1. In questo Accordo:

(a) "EPLO" indica l'Organizzazione europea di diritto pubblico, nonché le sue agenzie e qualsiasi altro organismo dipendente che è già stato creato o che sarà creato in futuro;

(b) "Governo" indica il Governo della Repubblica Italiana;



- (c) "Autorità italiane competenti" indica le autorità nazionali o di altra natura nella Repubblica italiana che possono essere appropriate nel contesto e in conformità con le leggi e gli usi applicabili nella Repubblica italiana;
- (d) "Ufficio" indica la sede di EPLO in Italia, inclusi la sua sede e il personale.
- (e) "Sede" indica qualsiasi terreno o fabbricato di proprietà, utilizzato, affittato, in prestito o altrimenti messo a disposizione dell'Organizzazione nella Repubblica Italiana, comprese le strutture di supporto;
- (f) "proprietà dell'Organizzazione" indica tutti i beni, inclusi fondi, reddito e altri beni, dati in locazione, detenuti o amministrati dall'Organizzazione in base a accordi di fiducia, dotazione, cauzione, pegno o altro, per il perseguimento dei suoi scopi costitutivi;
- (g) "archivi dell'Organizzazione" indica tutta la corrispondenza, i documenti, i dati informatici, i manoscritti, le immagini fisse e in movimento, i film e le registrazioni sonore, appartenenti o detenuti dall'Organizzazione per il perseguimento dei suoi scopi costitutivi;
- (h) "Direttore" indica il Direttore dell'EPLO;
- (i) "Direttore dell'Ufficio" indica la persona designata dal Direttore ad agire per suo conto nell'Ufficio. L'Organizzazione notificherà tale persona al Governo;
- (l) "membri del personale (dell'Ufficio)": il direttore dell'Ufficio e tutti i funzionari dell'Organizzazione nominati dal direttore presso l'Ufficio;
- (m) "familiari" indica il coniuge, i conviventi di un'unione civile omosessuale o situazioni equivalenti regolate da un ordinamento giuridico diverso da quello italiano e i figli a carico del nucleo familiare ristretto, facenti parte del nucleo familiare di un membro del personale.

ARTICOLO II SEDE E INVIOLABILITA' DELL'UFFICIO

1. La sede dell'Ufficio è stabilita a Roma.
2. Il Governo mette a disposizione dell'Ufficio, a titolo gratuito, la sede la cui ubicazione e descrizione sono indicate nell'allegato. Qualora fossero necessari



spazi diversi, saranno stabiliti ulteriori ampliamenti o ricollocazioni in nuove Sedi in accordo tra le Parti.

3. Al fine di agevolare l'applicazione del presente Accordo, il Direttore dell'Ufficio comunica al Governo ogni occupazione di terreni o fabbricati in Italia, diversa da quelle di cui al comma 1, per lo svolgimento delle attività istituzionali. Qualora terreni o fabbricati siano temporaneamente occupati dall'Ufficio per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, a tali terreni e fabbricati sarà riconosciuto lo status di Sede.

4. La manutenzione ordinaria e le riparazioni della Sede sono a carico di EPLO, previa ricezione di apposita fattura e documentazione giustificativa. La manutenzione straordinaria della Sede è a carico del Governo.

5. L'Ufficio è inviolabile. Nessun soggetto che eserciti un'autorità pubblica nella Repubblica Italiana potrà entrare nella Sede per svolgere alcuna funzione se non con il consenso del Direttore dell'Ufficio.

6. In caso di calamità naturale, incendio o qualsiasi altra emergenza che costituisca una minaccia immediata per la vita umana, si presuppone il consenso del Direttore dell'Ufficio.

7. L'Ufficio non può essere utilizzato in alcun modo che sia incompatibile con le funzioni dell'Organizzazione.

ARTICOLO III CONTRIBUTO ANNUALE

1. Il Governo versa all'EPLO un contributo annuale di 500.000 euro per il funzionamento e lo sviluppo dell'Ufficio a partire dall'entrata in vigore del presente Accordo. Il contributo sarà indipendente dal regime attualmente vigente di sostegno alle borse di studio per i cittadini italiani che studiano presso l'EPLO, che rimarrà in vigore, e si aggiungerà alla dotazione della Sede di cui all'articolo II, comma 2.

ARTICOLO IV PROTEZIONE DELLA SEDE

1. Le competenti Autorità italiane adottano le misure necessarie a garantire la sicurezza e la tranquillità della Sede.



ARTICOLO V SERVIZI PUBBLICI PRESSO LA SEDE

1. Al fine di consentire all'Organizzazione di svolgere le sue funzioni agevolmente, il Governo adotta le ragionevoli misure per garantire che la Sede sia fornita dei necessari servizi pubblici.

ARTICOLO VI L'UFFICIO E I SUOI BENI

1. L'Ufficio gode dell'immunità da ogni forma di procedimento giudiziario relativo ad atti di natura pubblica o privata, salvo che nei casi particolari in cui il Direttore dell'Ufficio abbia rinunciato alla immunità di quest'ultimo.

2. L'Ufficio non gode dell'immunità giurisdizionale ed esecutiva nei seguenti casi specifici:

a. in relazione a una domanda riconvenzionale o domanda direttamente connessa a procedimenti giudiziari avviati dall'Ufficio;

b. in relazione a una causa civile di terzi per danno derivante da un sinistro causato da un veicolo di proprietà dell'Ufficio, o utilizzato per conto dell'Ufficio o in relazione a una violazione del codice della strada in cui il suddetto veicolo è coinvolto.

2. I beni dell'Ufficio e i suoi archivi sono immuni da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, espropriazione e ogni altra forma di ingerenza.

ARTICOLO VII PERSONALITA' GIURIDICA

1. Il Governo riconosce che l'Organizzazione Europea di Diritto Pubblico è un'organizzazione internazionale dotata di personalità giuridica internazionale e capacità di compiere atti giuridici necessari per l'esercizio delle sue funzioni costitutive, in particolare di concludere trattati, di contrarre, acquistare e alienare beni mobili e beni immobili, e di essere parte convenuta in procedimenti giudiziari quando il direttore dell'Ufficio ha rinunciato all'immunità.



ARTICOLO VIII COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni dirette all'Organizzazione o al personale dell'Organizzazione presso l'Ufficio, e tutte le comunicazioni esterne dell'Organizzazione, trasmesse con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma, non sono soggette a censura o qualsiasi altra forma di intercettazione o interferenza. Tale esenzione si estende anche, tra l'altro, a pubblicazioni, registrazioni informatiche, immagini fisse e in movimento, film e registrazioni sonore.
2. L'Ufficio ha facoltà di utilizzare codici e di inviare e ricevere comunicazioni ufficiali a mezzo corriere o in bollette sigillate, che godono degli stessi privilegi e immunità riconosciuti ai corrieri e alle valigie diplomatiche.

ARTICOLO IX AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

1. Per il raggiungimento dei suoi fini costituzionali l'Ufficio può liberamente:
 - a. acquistare o ricevere fondi, titoli, oro e valute attraverso canali autorizzati e detenerli e disporne;
 - b. mantenere e gestire conti, fondi, dotazioni o altri strumenti finanziari in valuta estera o locale in qualsiasi valuta della Repubblica Italiana;
 - c. trasferire i propri fondi, titoli, valute e altri elementi di valore verso o dalla Repubblica Italiana, verso o da qualsiasi altro Paese, o all'interno della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta da esso detenuta in qualsiasi altra valuta.

ARTICOLO X REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE

1. L'Organizzazione provvede affinché il personale impiegato presso l'Ufficio sia coperto da un'adeguata assicurazione sanitaria e previdenziale tramite enti assicurativi pubblici o privati della Repubblica italiana o di altro Stato, che prestino copertura nella Repubblica italiana, i cui termini devono essere portati a conoscenza delle competenti autorità italiane. L'assicurazione sanitaria copre anche i familiari facenti parte del nucleo familiare del personale impiegato presso l'Ufficio che non sia di cittadinanza italiana o che non abbia la residenza permanente nella Repubblica italiana.



2. L'Ufficio ed il suo personale sono esonerati da ogni contribuzione obbligatoria agli enti previdenziali italiani. Tuttavia, i membri del personale hanno la possibilità di contribuire al sistema previdenziale italiano su base volontaria e di conseguenza beneficiarne.

3. Accordi o intese complementari, a seconda dei casi, possono essere conclusi al fine di autorizzare i membri del personale o i loro familiari a beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano.

4. Le disposizioni del comma 2 si applicano ai familiari, a meno che non siano lavoratori subordinati o autonomi in Italia e abbiano diritto a percepire prestazioni previdenziali dalla Repubblica Italiana.

ARTICOLO XI TRANSITO E SOGGIORNO

1. Il Governo prende tutte le misure necessarie per facilitare l'ingresso, il soggiorno e l'uscita dalla Repubblica Italiana delle seguenti persone, qualunque sia la loro nazionalità:

(a) Personale dell'Organizzazione;

(b) Familiari del Personale dell'Organizzazione impiegato presso l'Ufficio;

(c) altre persone invitate dall'Ufficio in visita ufficiale.

Il Governo non ostacola il transito di tali persone da e verso l'Ufficio. Qualsiasi domanda di visto/permesso richiesto dalle persone di cui al presente articolo è trattato il più rapidamente possibile e, ove possibile, gratuitamente.

2. Il Direttore dell'Ufficio comunica preventivamente, per quanto possibile, al Governo i nominativi delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

ARTICOLO XII ESENZIONE DALLE TASSE DELL'UFFICIO

1. Per l'adempimento dei suoi fini costitutivi, l'Ufficio, i suoi beni e le sue operazioni sono esenti da ogni forma di imposta diretta e di dazi.



2. Sono esenti da ogni forma di imposta indiretta le operazioni finanziarie e le operazioni dell'Ufficio connesse al raggiungimento dei suoi scopi e all'esercizio delle sue funzioni.

3. Per quanto riguarda le imposte sul fatturato e, in particolare, l'"Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)", l'Ufficio gode dell'esenzione dal pagamento di tali imposte su acquisti importanti relativi al raggiungimento dei propri scopi costitutivi e allo svolgimento delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo con il termine "acquisti importanti" si intende l'acquisto di beni o la prestazione di servizi di valore superiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle organizzazioni internazionali in Italia.

4. L'Ufficio è esonerato dai dazi doganali e da tutti gli altri prelievi, divieti e restrizioni sulle merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Ufficio per le sue attività ufficiali. Ad ogni modo, l'Ufficio sarà anche esonerato dai dazi doganali o da ogni altro prelievo sulle merci importate per un valore non eccedente il limite stabilito dalle normative nazionali applicabili alle organizzazioni internazionali in Italia.

5. L'Ufficio è, in particolare, esente da dazi doganali e da tutti gli altri prelievi, divieti e restrizioni all'importazione di un massimo di tre autoveicoli, compresi i relativi pezzi di ricambio, necessari per i suoi scopi ufficiali e registrati a suo nome. Il Governo esenterà tali veicoli dalla tassa di circolazione e concederà per ciascuno di questi veicoli una quota massima di benzina o altri combustibili e oli lubrificanti nelle quantità e alle aliquote prevalenti per i capi delle missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica Italiana. Il Governo rilascerà per ogni veicolo una targa diplomatica o altra targa idonea con la quale possa essere identificato come veicolo ufficiale di un'organizzazione internazionale. I veicoli importati esenti da dazi e tasse di cui al presente Accordo non potranno essere venduti o ceduti a terzi senza la preventiva autorizzazione delle Autorità italiane e il pagamento dei relativi dazi, tariffe e tasse. Qualora i suddetti dazi, tariffe e tasse siano stati calcolati in relazione al valore del veicolo, si applicheranno il valore al momento della vendita e le tariffe allora in vigore.

6. Le esenzioni e le agevolazioni previste dal presente articolo non si estendono a tasse e prelievi che non sono altro che il pagamento di servizi resi.



ARTICOLO XIII

IMMUNITÀ DEL PERSONALE EPLO OPERANTE IN ITALIA

1. Il Personale dell'Organizzazione gode, all'interno e nei confronti della Repubblica Italiana, dei seguenti privilegi e immunità:

(a) immunità da ogni forma di detenzione preventiva, salvo il caso di flagranza, o di un reato commesso in Italia per il quale la legge italiana prevede la reclusione non inferiore a tre anni, nel qual caso le competenti autorità italiane ne daranno immediata comunicazione al Direttore dell'Ufficio di tale arresto;

(b) immunità dall'ispezione e dal sequestro dei bagagli ufficiali, ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, art. 36;

(c) immunità da procedimenti giudiziari per quanto riguarda parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da esso compiuti in veste ufficiale, fermo restando che tale immunità continuerà anche nei casi in cui le persone interessate abbiano cessato di far parte del personale dell'Organizzazione;

(d) esenzione, per i membri del personale che non sono cittadini italiani e che non sono residenti permanenti in Italia, da qualsiasi forma di imposta diretta su stipendi, emolumenti, indennità e altri benefici loro corrisposti da o per conto dell'Organizzazione;

(e) esenzione, per il personale non cittadino italiano e non residente permanente, da qualsiasi forma di imposta diretta sui redditi provenienti da fonti esterne alla Repubblica italiana;

(f) esenzione nei confronti di loro stessi, dei propri coniugi e delle persone a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri;

(g) per i membri del personale che non siano cittadini italiani e che non sono residenti permanenti, libertà di detenere all'interno della Repubblica italiana o altrove, titoli esteri, valuta estera e conti in qualsiasi valuta, altri beni mobili e immobili. Tale personale potrà liberamente trasferire i propri titoli e valute estere fuori della Repubblica Italiana, nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile. Tale personale potrà, durante il proprio servizio presso l'Organizzazione o al termine di tale servizio, prelevare dalla Repubblica Italiana le somme ricevute dall'Organizzazione in Euro, nonché l'equivalente dell'intero importo in qualsiasi valuta che abbia portato in la



Repubblica Italiana attraverso i canali autorizzati, nei limiti e con le modalità consentiti dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile;

(h) il diritto per il personale non cittadino italiano e non residente permanente di importare - in esenzione da dazi e da ogni altro tributo, divieto e restrizione - al momento della prima assunzione, i loro mobili ed effetti personali, compreso un autoveicolo usato, in una o più spedizioni separate che devono essere spedite entro un termine ragionevole, e comunque entro 18 mesi dalla data di assunzione presso l'Ufficio. I veicoli importati esenti da dazi e tasse di cui al presente Accordo non potranno essere venduti o ceduti a terzi senza la preventiva autorizzazione delle Autorità italiane e il pagamento dei relativi dazi, tariffe e tasse. Qualora i suddetti dazi, tariffe e tasse siano stati calcolati in relazione al valore del veicolo, si applicheranno il valore al momento della vendita e le tariffe allora in vigore;

(i) inoltre, il diritto per il personale non cittadino italiano e non residente permanente, di acquistare, in franchigia da dazi e da ogni altro tributo, divieto e restrizione all'importazione, un autoveicolo nuovo al momento della prima nomina. Tale diritto deve essere esercitato entro 18 mesi dalla data di inizio del rapporto di lavoro presso l'Ufficio. Tale veicolo non può essere venduto prima di 36 mesi dalla data di acquisto. I veicoli acquistati in esenzione da dazi e tasse di cui al presente Contratto non potranno essere venduti o ceduti a terzi senza la preventiva autorizzazione delle Autorità italiane e il pagamento dei relativi dazi, tariffe e tasse. Qualora i suddetti dazi, tariffe e tasse siano stati calcolati in relazione al valore del veicolo, si applicheranno il valore al momento della vendita e le tariffe allora in vigore;

2. Il Governo rilascia al personale e ai loro familiari una carta d'identità, specificando lo status del titolare.

3. Oltre ai privilegi e immunità specificati nella sezione precedente, al Direttore dell'Ufficio, o a qualsiasi membro di livello elevato che agisca per conto del Direttore durante la sua assenza dal servizio, sono concessi i privilegi, le immunità e le agevolazioni concessi agli Ambasciatori, purché non cittadini o residenti permanenti in Italia.

4. L'Organizzazione comunica annualmente al Governo l'elenco del personale impiegato presso l'Ufficio e le eventuali variazioni.



ARTICOLO XIV
FINALITÀ DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITÀ E COLLABORAZIONE CON LE
AUTORITÀ ITALIANE

1. I privilegi e le immunità previsti dagli articoli XII e XIII sono conferiti nell'interesse dell'Organizzazione e non a vantaggio personale dei singoli. Le autorità specificate nel paragrafo 2 del presente articolo hanno il diritto e il dovere di revocare l'immunità ogniqualvolta ciò ostacoli il corso della giustizia. Tale revoca dell'immunità non pregiudica gli interessi dell'Organizzazione.

2. Le autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono:

(a) il Comitato Esecutivo dell'EPLO nei confronti del Direttore;

(b) il Direttore nei confronti degli altri membri del personale e dell'Organizzazione stessa.

3. L'Ufficio e il suo personale collaborano con le Autorità italiane per facilitare la corretta amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza delle norme di polizia e prevenire il verificarsi di abusi in relazione ai privilegi e alle immunità previsti dal presente Accordo.

4. Fermi restando i privilegi e le immunità conferiti dal presente Accordo, è dovere di tutti coloro che godono di tali privilegi e immunità il rispetto delle leggi e dei regolamenti della Repubblica italiana. Tali persone hanno anche il dovere di non interferire negli affari interni di tale Stato.

ARTICOLO XV
ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO PER I FAMILIARI

1. I familiari possono svolgere in Italia un lavoro autonomo o salariato ai sensi della legge italiana.

2. Ai sensi del comma 1, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale rilascia il tesserino di riconoscimento ai familiari impegnati nell'attività lavorativa, come previsto all'articolo 13, comma 2.



ARTICOLO XVI RESPONSABILITA'

1. La responsabilità internazionale derivante dalle attività dell'Organizzazione nel territorio italiano, ivi comprese quelle derivanti da qualsiasi atto od omissione del personale dell'Ufficio o di qualsiasi altra persona impiegata dall'Organizzazione nell'esercizio delle proprie funzioni, ricade integralmente sull'Organizzazione stessa e non è a carico della Repubblica Italiana.

2. L'Organizzazione indennizza il Governo a fronte di:

a. qualsiasi perdita o danno a qualsiasi bene che sia in proprietà, possesso o custodia del Governo, causato da dolo o negligenza nell'esercizio delle funzioni, o in connessione con esso, dal personale dell'Organizzazione, e

b. qualsiasi perdita subita dal Governo per aver dovuto risarcire un terzo per la perdita o il danneggiamento della proprietà di quest'ultimo o per lesioni personali, derivanti da dolo o negligenza nell'esercizio delle funzioni, o in connessione con esso, dal personale Organizzazione.

ARTICOLO XVII MISURE DI SICUREZZA

Le disposizioni del presente Accordo non costituiscono impedimenti all'applicazione delle misure di sicurezza o dei controlli eventualmente richiesti dalle autorità italiane.

ARTICOLO XVIII RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie tra l'Organizzazione e il Governo relative all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo saranno risolte in via amichevole mediante negoziati diretti e consultazioni tra le Parti.



ARTICOLO XIX
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Accordo entra in vigore il giorno della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si informano reciprocamente dell'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle rispettive legislazioni e regolamenti interni.
2. Su richiesta di una delle Parti saranno avviate consultazioni in merito alla modifica del presente Accordo. Il presente Accordo può essere modificato previo consenso scritto tra le Parti. Le modifiche entrano in vigore con la stessa procedura prevista al comma 1 del presente articolo.
3. Il presente Accordo resta in vigore per tutto il tempo in cui l'Organizzazione mantiene una Sede nella Repubblica Italiana, salvo disdetta consensuale.
4. Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Fatto a Roma il, in duplice esemplare, in due originali in lingua inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica
Italiana


Per l'Organizzazione Europea di
Diritto Pubblico



ALLEGATO

COMUNE DI ROMA - Piazza S. Apollinare, 46 - 00186 Roma

mnr PALAZZO ALTEMPS Pianta parziale secondo piano



Ambienti in comodato d'uso alla Euroean Public Law Organization

Ambienti d'uso comune



€ 4,00